

*Avv. Valerio Natale*  
*Via Popilia 5 - Vibo Valentia*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA**

**SEDE DI CATANZARO**

**RICORSO**

**PER** la sig.ra **CRIGNA MARIA ELISABETTA**, nata il 29.06.1977 a Tropea (VV), residente in via A. Diaz n. 4, Parghelia (VV), c.f. CRGMLS77H69L452N, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. NTLVLR76S01F537C), presso il cui studio in via Popilia n. 5, Vibo Valentia, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al presente atto; dichiara di voler ricevere le notifiche alla PEC avv.valerionatale@pec.giuffre.it

- RICORRENTE -

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione in p.l.r.p.t., c/o Avvocatura Distrettuale di Stato di Catanzaro.

- RESISTENTI -

**E NEI CONFRONTI DI** prof.ssa Marchese Lara, residente in C/da Lembasi n. 3, San Nicola da Crissa (VV), c.f. MRCLRA86P63C352P.

- CONTROINTERESSATA -

**PER L'ANNULLAMENTO** del Decreto n. 30513 del 17.07.2022 dell'USR Puglia con cui è stata pubblicata la graduatoria del concorso scuola D.D. n. 499/2020 (come modificato e integrato dal D.D. n. 23/2022) per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la regione Calabria; l'annullamento della graduatoria per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la regione Calabria pubblicata con il medesimo decreto ed il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione della riserva posto o, in subordine, della precedenza, in quanto soggetto disabile con invalidità pari o superiore al 80%; l'annullamento di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali; previa sospensiva degli atti impugnati.

**FATTO**

La prof.ssa Crigna ha partecipato al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado D.D. n. 499 del 21.04.2020 (modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022) per la classe di concorso AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (spagnolo) per la regione Calabria; la gestione amministrativa del concorso è stata affidata dal Ministero all'USR Puglia, responsabile anche della valutazione

delle domande e della pubblicazione delle graduatorie, in quanto il bando (art. 2) prevedeva che per le classi in cui vi erano pochi posti a concorso si sarebbe optato per un'aggregazione territoriale di natura gestionale.

La ricorrente da alcuni anni ha un'invalidità civile pari all'80% ed è stata riconosciuta disabile ai sensi della L. n. 104/92 dalla Commissione Medica INPS, requisiti già posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e che sono sempre stati confermati in tutte le visite di revisione (ultima revisione confermativa nel 2022, come da verbali depositati in atti).

La prof.ssa Crigna ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso questo suo requisito, in modo da poter usufruire dei benefici di legge.

Più precisamente, la prof.ssa Crigna ha compilato il modulo on line sulla piattaforma telematica ed ha inserito tale dichiarazione nella parte finale rubricata “Altre Dichiarazioni”, che era a compilazione libera, dichiarando espressamente di essere affetta da invalidità pari o superiore al 80% e di essere disabile ex L. n. 104/92.

In data 17.07.2022 l'USR Puglia ha pubblicato la graduatoria finale per la classe di concorso AC 24 per la regione Calabria; la prof.ssa Crigna è stata collocata in posizione n. 64, con 176 punti totali, ma non le è stata applicata la riserva come soggetto disabile, e nemmeno tale invalidità è stata valutata come titolo di preferenza.

La prof.ssa Crigna ha subito inviato varie pec per chiedere il riconoscimento del suo diritto (pec 20.07.2022, pec 22.07.2022); in queste comunicazioni ha anche allegato tutti i documenti integrativi che devono essere inviati entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, come espressa previsione del bando (art. 12, comma 2); tra questi documenti, ha anche inviato l'iscrizione al collocamento mirato, il verbale della commissione medica che ha riconosciuto la sua invalidità ed il verbale della commissione medica per la disabilità ex L. n. 104/92.

L'USR Puglia non ha dato alcuna risposta, né ha modificato la graduatoria.

La ricorrente ha quindi inviato tramite il suo legale in data 19.09.2022 una diffida con richiesta di rettifica della graduatoria, aggiungendo la riserva posto per soggetto disabile a favore della prof.ssa Crigna, evidenziando ancora una volta che la dichiarazione dello stato di disabilità era stata fatta tempestivamente e nel corpo della domanda, sebbene nel campo “altre dichiarazioni”.

L'USR Puglia ha risposto con pec in data 22.09.2022 affermando che *“dopo opportune verifiche, ha constatato che la docente in parola nella domanda di*

*partecipazione ... non ha dichiarato alcun titolo di preferenza ed alcun titolo di riserva quale disabile”.*

La prof.ssa Crigna ha quindi subito ribadito (22.09.2022) con altra pec il suo diritto alla riserva disabili, evidenziando ancora di aver dichiarato nella domanda il suo stato, chiedendo che finalmente l'Amministrazione procedesse al suo riconoscimento, con applicazione della riserva.

L'USR Puglia non ha risposto a questa ulteriore comunicazione.

In sostanza, il Ministero non ha valutato lo stato di disabilità della ricorrente come titolo per la riserva posto soltanto perché la prof.ssa Crigna nella sua domanda non ha utilizzato la sezione specifica per fare questa dichiarazione, ma ha inserito questo requisito nel campo “altre dichiarazioni”. Per questo fatto, l'USR Puglia ha considerato come non dichiarato lo stato di disabilità.

Il Decreto USR Puglia n. 30513/2022 e la graduatoria del concorso AC24 regione Calabria sono illegittimi e devono essere annullati, con conseguente applicazione della riserva o comunque della precedenza per disabili in favore della prof.ssa Crigna per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **1. VIOLAZIONE L. N. 68/99. VIOLAZIONE DPR N. 487/1994. VIOLAZIONE PRINCIPIO STRUMENTALITA' DELLE FORME. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO.**

La prof.ssa Crigna ha dichiarato nella domanda il suo stato di disabilità ed ha anche indicato il verbale della Commissione Medica del 2018 che lo ha riconosciuto.

Per errore ha però inserito questo requisito nel campo finale del modulo, quello dedicato alla compilazione libera denominato “altre dichiarazioni”; comunque, la dichiarazione di possedere uno stato di disabilità pari o superiore al 80% era chiara e non equivocabile.

Dopo la pubblicazione della graduatoria ed una prima diffida ad inserire la riserva, l'USR Puglia ha risposto che non risultava nessuna dichiarazione in domanda. Da ciò si è ricavato che l'Amministrazione non ha valutato la dichiarazione perché non inserita nello specifico campo, ma soltanto nel campo “altre dichiarazioni”.

Questa interpretazione dell'Amministrazione è palesemente illegittima perché in violazione della normativa in vigore per la tutela dei disabili ed in contrasto con il principio della strumentalità delle forme.

E' da premettere riguardo ai candidati disabili il bando di concorso tace e rimanda alla normativa vigente: nelle premesse viene richiamata la normativa speciale a tutela dei disabili (“Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»”) e nell'art. 18 del bando “norme di salvaguardia” viene stabilito come di consueto che “per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”.

La L. n. 68/99 che disciplina in via generale la tutela dei disabili ed il DPR n. 487/1994 che riguarda nello specifico il settore scolastico prevedono che il soggetto disabile abbia diritto alla riserva del posto nelle assunzioni da graduatoria concorsuale.

L'art. 7, c. 2, L. n. 68/99, prevede che *“i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”*.

L'art. 5, c. 4, DPR n. 487/1994 elenca una serie di soggetti che hanno diritto nei concorsi pubblici per la scuola alla preferenza, a parità di titoli e punteggio, sull'assegnazione del posto ed in questo elenco ovviamente sono ricompresi i soggetti invalidi.

Per la regione Calabria i posti AC24 (spagnolo) messi a concorso sono stati quattro (come si evince dal decreto di pubblicazione della graduatoria finale del 17.07.2022), ragion per cui i posti riservati ai disabili sono almeno due.

Dalla graduatoria pubblicata si ricava facilmente che non esiste alcun candidato con titolo di riserva.

Pertanto, se le fosse stata riconosciuta la riserva disabili come suo diritto, la prof.ssa Crigna si sarebbe collocata in prima posizione ed avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo in Calabria (peraltro con la possibilità di scegliere prima degli altri anche la sede di servizio a lei più gradita).

Nella corrispondenza via pec successiva alla pubblicazione della graduatoria, la docente ha anche allegato il certificato di iscrizione al collocamento mirato, con decorrenza 02.09.2021; infatti, la candidata non era prima iscritta in tale elenco perché ogni anno viene nominata con supplenza fino al termine delle attività didattiche oppure incarico annuale dall'ATP di Roma, sede territoriale nelle cui GPS è inserita. Al termine del contratto di lavoro e fino alla firma del nuovo contratto, ogni anno la prof.ssa Crigna fa domanda di inserimento in tale elenco.

Si rileva comunque che il TAR Calabria Catanzaro (sent. n. 127/2020) ha stabilito che l'art. 7 e l'art. 16 L. n. 68/99 vadano letti *“nel senso di ritenere superflua la permanenza del*

*requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione*” (allo stesso modo, la Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2019). Il TAR Calabria ha anche chiarito che lo stato di disoccupazione deve essere comunque presente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non essendo invece necessario il permanere di tale stato al momento del conseguimento dell'idoneità al termine del concorso oppure al momento dell'assunzione; in sostanza, il candidato deve essere disoccupato quando presenta la domanda e dichiara di essere disabile avente titolo alla riserva, ma poi durante lo svolgimento della procedura concorsuale può trovare lavoro e sfruttare la sua riserva ai fini dell'assunzione da concorso anche se in quel momento è occupato.

Ed è proprio il caso della prof.ssa Crigna.

La ricorrente ha presentato domanda on line in data 29.07.2020 (domanda depositata in atti): a quella data era disoccupata. Infatti, il precedente contratto di lavoro si era esaurito il 30.06.2020 (come dichiarato dalla stessa nei servizi indicati in domanda, pag. 10: contratto dal 23.09.2019 al 30.06.2020 presso Istituto Comprensivo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Roma).

Quindi la riserva è pienamente applicabile alla ricorrente.

In sostanza, la medesima disciplina a tutela dei disabili nei concorsi pubblici è stabilita dall'art. 5 DPR n. 487/1994.

Pertanto, accertato che la prof.ssa Crigna ha diritto al posto in quanto disabile, si deve poi affrontare la questione della dichiarazione del suo stato di disabilità nella domanda, per smentire categoricamente quanto affermato dall'USR Puglia, ossia che la ricorrente non avrebbe fatto alcuna dichiarazione in merito nella domanda.

Come già detto, la prof.ssa Crigna ha dichiarato il suo stato di invalidità al 80% ed il riconoscimento della sua disabilità nell'ultimo campo disponibile nel modulo on line rubricato “altre dichiarazioni” e quindi ha messo a conoscenza il Ministero del suo stato; inoltre, nei giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria ha ribadito con varie pec questa sua condizione, allegando anche i verbali delle commissioni mediche e chiedendo l'applicazione della riserva, senza mai ottenere risposta. Soltanto dopo una formale diffida del legale, l'USR Puglia ha risposto in data 22.09.2022 nei termini già ricordati.

In estrema sintesi, l'Amministrazione ha ritenuto che, non avendo compilato i campi specifici della domanda, la dichiarazione della candidata nel campo generico “altre dichiarazioni” era considerata come non fatta.

Anche questa interpretazione dell'Amministrazione è infondata e palesemente lesiva dei diritti della ricorrente, in quanto ispirata al più sterile formalismo.

Infatti, in virtù del principio della strumentalità delle forme, qualora non sia prevista dalla legge una espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da impedire il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è finalizzato; pertanto, una mera irregolarità dovuta all'inserimento della dichiarazione di disabilità in un campo piuttosto che in un altro della domanda non può comportare la mancata valutazione del requisito dichiarato. In sostanza, l'Amministrazione non può ignorare il requisito dichiarato dal candidato perché quest'ultimo ha errato ad inserirlo in un campo generico della domanda piuttosto che nella parte specifica: questo vizio è una semplice irregolarità, da cui non deriva alcun pregiudizio all'Amministrazione, che è comunque messa nelle condizioni di conoscere lo stato di disabilità della docente e quindi di applicare la normativa specifica, con tutti i benefici di legge connessi.

A riguardo, in una fattispecie assimilabile in cui il Ministero non aveva riconosciuto alla candidata un titolo di servizio perché non risultava “formalmente elencato” nella domanda online, in quanto inserito nel campo finale dedicato alle “note” e non nella parte specifica relativa ai titoli, il TAR Calabria – Catanzaro (sent. n. 883/2014) ha rilevato che *“il titolo in questione risulta comunque dichiarato nella domanda, sicché è manifestamente illegittima la sua pretermissione dovuta al suo errato inserimento in una sezione della domanda piuttosto che in un'altra, per contrasto al principio di strumentalità delle forme”*. Il TAR ha affermato che non ha rilievo in quale parte della domanda viene dichiarato il titolo oppure il particolare status (come nel caso della prof.ssa Crigna): pur non avendo utilizzato i campi specifici, se dichiarato comunque nel campo finale a compilazione libera (in quel caso denominato “note”, in questo invece “altre dichiarazioni”), l'Amministrazione è obbligata a tenerne conto.

E questo deve valere, a maggior ragione, quando non si tratta di un semplice titolo di servizio, ma di una condizione personale fortemente tutelata da leggi speciali come lo stato di disabilità: il Ministero ha l'obbligo di applicare tale principio, e quindi considerare come validamente dichiarato lo stato di disabilità e per l'effetto applicare la riserva del posto in favore della candidata.

Questo anche in applicazione del principio del “favor participationis”, per cui se la mera irregolarità contenuta nella domanda non produca alcuna lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, vi deve essere una conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale, perché, avendo le forme un ruolo

strumentale di espressione dei contenuti, il vizio di forma può invalidare l'atto solo quando impedisca di conseguire il risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta.

E' evidente che la dichiarazione della prof.ssa Crigna contenuta nel campo "altre dichiarazioni" non ha certamente leso alcun interesse pubblico rilevante, quindi il formalismo dell'USR Puglia, che si è spinto ad un punto tale da considerare la dichiarazione come non fatta, è illegittimo.

## **2. VIOLAZIONE ART. 6 L. N. 241/90. VIOLAZIONE ART. 12 BANDO DI CONCORSO (D.D. N. 499/2020). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

L'Amministrazione ha palesemente violato i principi in materia di soccorso istruttorio stabiliti dalla normativa.

L'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 prevede che *"il responsabile del procedimento ... accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

Lo stesso bando di concorso (D.D. n. 499/2020) all'art. 12 prevede che *"il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR"*.

In caso di situazioni dubbie, dove però è evidente che vi sia stato, a fronte di un diritto sostanziale posseduto, un errore di natura puramente formale del cittadino nel dichiarare tale suo diritto, l'Amministrazione ha il dovere di intervenire per colmare questa lacuna, invitando l'utente ad integrare la documentazione o a rettificare la domanda.

Dall'esame della domanda della prof.ssa Crigna era facile riscontrare l'errore puramente materiale di aver indicato il suo stato di disabilità nel campo finale a compilazione libera, invece che nel campo specifico. Che sia stato un semplice errore materiale, si evince dal fatto che la ricorrente ha più volte sollecitato l'Amministrazione a riconoscerle lo stato di invalidità con le pec inviate subito dopo la pubblicazione della graduatoria, con richiesta di rettificarla, e l'invio dei documenti a corredo della sua dichiarazione, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione previsto dal bando.

Pertanto, la volontà della docente di usufruire della riserva del posto per i disabili in forza del suo stato di invalidità non può essere messa in discussione ed era chiara anche al Ministero.

Se l'Amministrazione avesse eseguito un'ideale verifica della domanda, avrebbe agevolmente rilevato il problema.

E' da evidenziare che *“l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A.”* (TAR Veneto, sent. n. 1418/2016; TAR Veneto, sent. n. 144/2017). L'utilizzo di una piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle domande non può e non deve avere come effetto la totale espropriazione, da parte della stessa piattaforma, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'Amministrazione. In sostanza, l'Amministrazione non può abdicare ai suoi poteri valutativi adducendo come scusante che la procedura è gestita da una piattaforma informatica, perché questo è contrario ai principi fondamentali dell'azione amministrativa, in base ai quali l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali.

Invece l'USR Puglia non ha operato alcun controllo in fase preliminare, non ha recepito alcuno degli impulsi provenienti dalla candidata che ha chiesto a più riprese l'applicazione della riserva evidenziando la sua dichiarazione in domanda, fino a spingersi, alla fine, ad affermare che *“la docente ... non ha dichiarato alcun titolo di preferenza ed alcun titolo di riserva quale disabile”*.

Eppure l'Amministrazione è stata messa pienamente nelle condizioni di verificare l'errore, ma ha preferito limitarsi ad un controllo puramente formale e superficiale, senza tenere conto della situazione sostanziale, in aperta violazione anche dello stesso bando di concorso (art. 12) che comunque imponeva all'USR, una volta rilevato l'errore, di assegnare



dei termini al docente per poter integrare le sue dichiarazioni o chiarirle o comunque produrre certificazioni e titoli a corredo; questo è ancora più grave se si considera che non era in ballo un semplice titolo di servizio, ma il riconoscimento di uno stato personale di disabilità. Tra l'altro i candidati per la classe di concorso AC24 per la regione Calabria erano anche relativamente pochi (solo 94 in graduatoria), tanto è vero che il Ministero ha optato per l'aggregazione territoriale della gestione amministrativa della procedura in capo all'USR Puglia, ragion per cui il controllo sarebbe stato ancora più agevole stante il numero esiguo dei candidati e dei posti messi a concorso (soltanto quattro).

L'USR Puglia, in conclusione, avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, in conformità anche con quanto stabilito dall'art. 12 comma 3 del bando di concorso, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete, o comunque eventualmente di chiarire la sua dichiarazione.

Questo approfondimento istruttorio era doveroso, perché imposto dalla normativa, e la sua omissione è una palese violazione di legge, nonché un altrettanto evidente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

### **3. ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.**

La ricorrente chiede che il TAR emetta un provvedimento cautelare per tutelare i suoi diritti.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso.

Il *periculum in mora* consiste nel fatto che la prof.ssa Crigna è docente precaria fuori sede, in quanto lavora soltanto grazie ad incarichi provenienti dalle GPS in provincia di Roma, a fronte invece del suo diritto di ottenere un posto a tempo indeterminato in Calabria, sua regione di residenza, in virtù del concorso a cui ha partecipato. Infatti, con l'applicazione della riserva la prof.ssa Crigna certamente verrebbe assunta, in quanto i posti riservati ai disabili sono la metà di quelli messi a concorso (quindi in Calabria due posti) e nella graduatoria non ci sono altri docenti a cui è stata applicata la riserva, ragion per cui la ricorrente sarebbe l'unica con questo status. Nel tempo di svolgimento del giudizio, la prof.ssa Crigna sarebbe costretta ancora a sperare ogni anno nel conferimento di incarichi a tempo determinato, in una regione diversa dalla sua, con l'aggravante del suo stato di disabilità che certamente la rende ancora più vulnerabile rispetto ad altri soggetti. Appunto una tutela completa ed efficace del soggetto disabile imporrebbe invece un'applicazione immediata della riserva posto per consentire alla ricorrente di essere assunta, come suo diritto, fin da subito

nella sua regione di residenza e molto più vicina al suo nucleo familiare, fatto che le consentirebbe anche di mitigare gli svantaggi che le derivano dal suo stato di disabilità.

Inoltre, l'assunzione a tempo indeterminato costituirebbe un'indubbia progressione di natura professionale per la docente perché avrebbe fin da subito una sua cattedra di titolarità, con una crescita professionale e formativa innegabile dovuta anche alla stabilità dell'ambiente lavorativo e del contesto scolastico in cui sarebbe inserita, soprattutto se messa a confronto con la situazione attuale di precaria, con l'incertezza se otterrà o meno un incarico e costretta ad adattarsi ogni anno ad una nuova scuola e a nuovi colleghi.

Tanto premesso, la prof.ssa Maria Elisabetta Crigna

#### RICORRE

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, perché, previo provvedimento cautelare, voglia annullare il Decreto n. 30513 del 17.07.2022 dell'USR Puglia con cui è stata pubblicata la graduatoria del concorso scuola D.D. n. 499/2000 (come modificato e integrato dal D.D. n. 23/2022) per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la regione Calabria e la graduatoria medesima, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione della riserva posto o, in subordine, della precedenza, in quanto soggetto disabile con invalidità pari o superiore al 80% e conseguente ordine di immissione in ruolo della stessa.

Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.

La presente controversia è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, quindi è soggetta al contributo unificato di Euro 300,00.

Vibo Valentia, 15.10.2022

Avv. Valerio Natale